

# Prezzi e quantità da determinare negli accordi scritti del settore vivaistico

Se non è possibile definire la quantità *ex ante*, è necessario che venga indicata in quantitativi di massima

/ Alberto BUSI e Sofia CECCONI

Con l'entrata in vigore del DLgs. n. 198 del 2021 gli operatori del **settore vivaistico** si sono confrontati con talune innovazioni per la gestione delle vendite dei loro prodotti.

La disciplina anzitutto impone l'obbligo stringente della stipulazione di **contratti scritti** prima della consegna (art. 3). Al riguardo, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con una triplice modalità: attraverso singoli accordi che disciplinano le varie cessioni di prodotti, (certamente più oneroso per tempi e modalità impiegati per la sua esecuzione) oppure attraverso un accordo c.d. "quadro" (art. 3 comma 3) fra acquirente e fornitore o, ancora, a mezzo di un accordo "quadro" stipulato fra le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque CCIAA (art. 3 comma 5).

In secondo luogo, la normativa prevede fra gli elementi obbligatori quello di determinare i **prezzi** dei prodotti nell'ambito dell'accordo fra le parti, con la modalità della preventiva pattuizione, oppure rinviandone a un momento successivo la determinazione sulla base dei criteri pattuiti nel contratto (art. 3 comma 2), nonché l'obbligo di definire le **quantità**.

Il 23 agosto 2022 l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF ha emanato chiarimenti sul DLgs. 198/2021. In particolare, l'ente ha indicato dei **requisiti essenziali** per ottemperare alla normativa con riferimento alla determinazione della quantità del prodotto e dei relativi prezzi.

Nell'ambito della pratica commerciale, l'aspetto della determinazione della quantità del prodotto assume particolare importanza, giacché potrebbe non essere agevole definirla in maniera puntuale al momento della stipula dell'accordo, per cui secondo le indicazioni ministeriali, laddove non sia possibile definirla *ex ante*, è necessario che venga indicata in **quantitativi di massima** "in considerazione di quanto stabilito dall'art. 3 co. 5". Sebbene non paia pertinente il riferimento indicato, ciononostante la definizione della quantità del prodotto in base all'individuazione di quantitativi di massima pare quanto mai opportuna al fine di sostenere la validità degli accordi.

Tale principio andrà declinato secondo le consuetudini in essere presso gli operatori commerciali per evitare che risulti ardua la determinazione *ex ante* della quantità. Infatti né il cliente può impegnarsi a priori ad acquisti per quantità predeterminate, tenuto conto che il mercato di sbocco attualmente risente di aspetti le-

gati anche agli eventi atmosferici che mutano lo scenario di riferimento in poco tempo richiedendo politiche di intervento commerciale molto più rapide rispetto agli accordi, né il fornitore può altrettanto essere obbligato a cedere il prodotto con determinate forme e modalità in caso di modifiche rilevanti occorse nel tempo; per cui i rapporti commerciali fra gli operatori del settore vivaistico richiedono **aggiornamenti e negoziazioni** quotidiane nell'interesse di ambo le parti e della necessaria flessibilità che l'attuale dinamica dei mercati richiede.

## I prezzi dovrebbero essere pattuiti *ex ante* o facendo riferimento a listini

Riguardo alla **determinazione** dei **prezzi** il parere citato ritiene che dovrebbero essere pattuiti *ex ante* dagli operatori oppure si dovrebbe far riferimento alle rilevazioni fatte da soggetti terzi attraverso **listini**. Questa impostazione offre il fianco a talune critiche anzitutto per la carenza nell'immediato di tali parametri di riferimento: ciò potrebbe addirittura determinare una sorta di limbo entro cui verrebbero a trovarsi acquirente e fornitore che, in assenza della possibilità di predeterminare il prezzo nel contratto, non potrebbero concludere validamente alcun accordo commerciale; alla lunga, inoltre, anche in presenza di simili parametri ugualmente potrebbero sorgere problemi in relazione alle diverse valutazioni dei prodotti da listino a listino e/o in carenza di listini che contemplino tutte le essenze vegetali poste in commercio.

Nel caso che ci occupa, dunque, se con riferimento all'accordo e alla determinazione delle quantità le soluzioni interpretative offerte dal Ministero riescono a convincere, **dubbi** possono sorgere in campo di indicazione *ex ante* del prezzo dei prodotti e/o del riferimento a listini predeterminati. Ciò in particolare laddove manchi ad esempio il listino oppure in assenza di uno specifico riferimento nel listino all'essenza vegetale posta in commercio o ancora se vi siano specifiche condizioni ostative all'applicazione *tout court* dello stesso (ad es. difformità del prodotto, aumento considerevole dei prezzi per la coltivazione, trasporto o altro dell'essenza vegetale). In sostanza il riferimento ai prezzi frutto di valutazioni specifiche e tecniche riferite a valori rilevati da enti competenti terzi pare una soluzione corretta poiché esprime un parametro oggettivo, ma deve essere controbilanciata con **correttivi** di volta in volta pattuiti fra le parti per stabilire l'esatto

ammontare del prezzo per genere, quantità e qualità del prodotto.

In conclusione, quindi, le precisazioni ministeriali cercano di dare certezza a determinati elementi del contratto, ma si pongono talvolta in **contrasto** con la **prassi commerciale e agronomica** del settore vivaistico. I

chiarimenti vanno comunque nel segno di dare una disciplina generalizzata agli aspetti più rilevanti della nuova normativa in materia di "accordi quadro" per il settore del vivaismo: l'obbligo della forma scritta, l'obbligo di determinare la quantità e i prezzi dei prodotti di massima.